

Il ruolo della Dogana e di Unindustria per lo sviluppo del territorio: Informazioni, semplificazioni ed agevolazioni per le imprese.

Gaeta, 28 Settembre 2022 ore 10,00

Piazza Arcivescovado, 2

SALA CARDINALIZIA - c/o ARCIDIOCESI DI GAETA

LE PROBLEMATICHE SPECIFICHE DELLE AZIENDE FARMACEUTICHE

LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE MADRI ETANOLICHE.

Ufficio delle Dogane di Gaeta

Ing. Marco Cerreto

This presentation does not necessarily reflect the official opinion of the ADM

Gaeta, 28 Settembre 2022 ore 10,00

Piazza Arcivescovado, 2

SALA CARDINALIZIA - c/o ARCIDIOCESI DI GAETA

LE ACCISE: NORMATIVA

"Testo Unico delle Disposizioni Legislative concernenti le Imposte sulla Produzione e sui Consumi" (D.Lgs. 504 del 26/10/95 G.U. n. 279 del 29.11.1995, suppl. ord.)[\[1\]](#).

[\[1\]](#) L'art. 1 del citato provvedimento fornisce innanzitutto la definizione del termine accisa, con cui si intende: «l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico (oli lubrificanti, bitumi, fiammiferi, sucedanei dei prodotti da fumo, accessori ai tabacchi da fumo)»

LE ACCISE: NOZIONI

Il fatto generatore dell'accisa è costituito dalla fabbricazione o dall'importazione del prodotto.

L'**esigibilità** è collegata all'immissione in consumo; ciò consente, per gli scambi intra comunitari dei prodotti soggetti ad accisa, di **attuare procedure di controllo a garanzia di un debito d'imposta già sorto con la fabbricazione e che è posto** in “**regime sospensivo**” fino a quando non si attua l'immissione al consumo nello Stato di destinazione.

LE ACCISE: NOZIONI

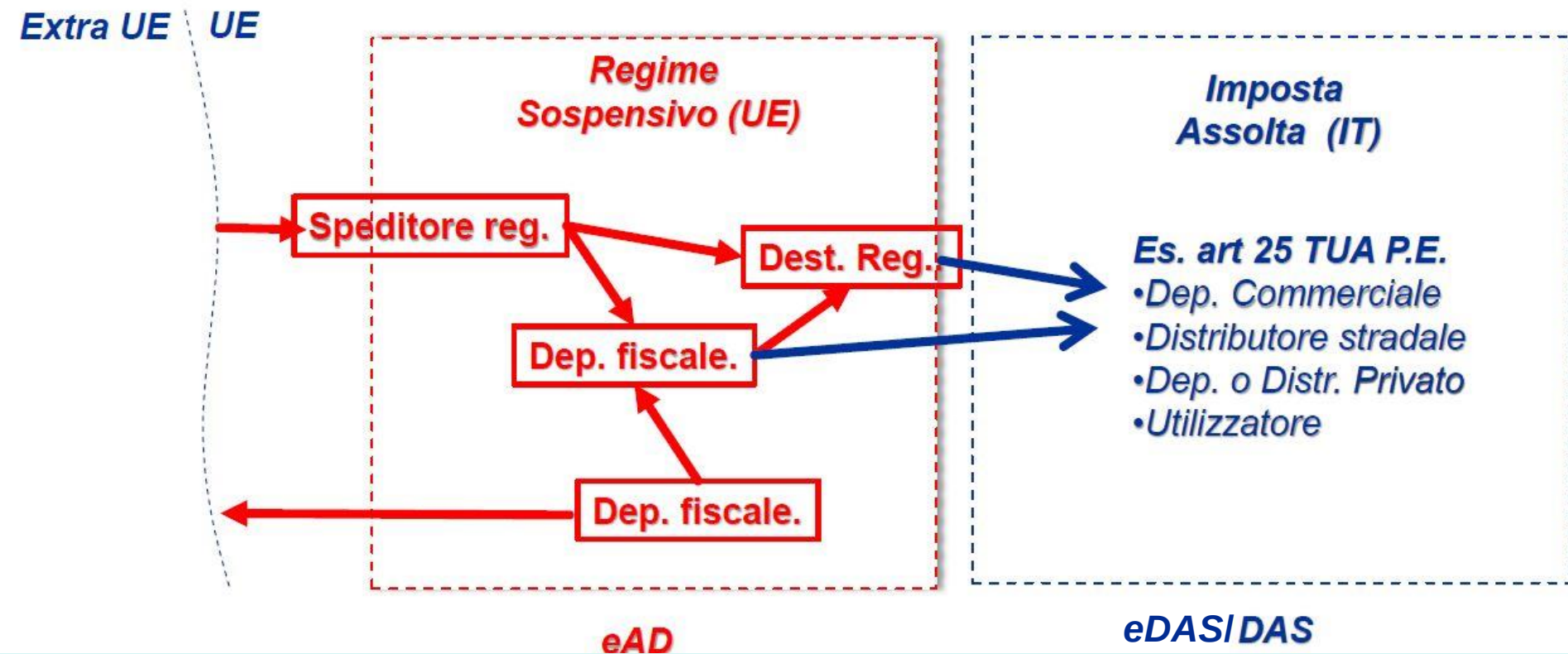
- **Prodotto “sottoposto ad accisa”:**

- “soggetto” (il prodotto si trova in sospensione di accisa)
- “assoggettato” (il prodotto ha assolto l'accisa)
- “**esente** o agevolato” (per determinati utilizzi decade l'esigibilità oppure viene applicata una riduzione)

CIRCOLAZIONE IN SOSPENSIONE

- **Deposito fiscale:** fabbricazione, trasformazione, detenzione, ricezione e spedizione di prodotti in regime sospensivo
- **Destinatario registrato:** **ricezione** di prodotti in regime sospensivo
- **Speditore registrato:** **spedizione** di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo

LE ACCISE: CIRCOLAZIONE



ACCISE: ALCUNE ALIQUOTE D'IMPOSTA

Aggiornate al 21/09/2022

Gasolio autotrazione: € 0,37 per litro a 15°C

Benzina autotrazione: € 0,48 per litro a 15°C

GPL combustione: € 0,19 per Kg

ALCOLE ETILICO: € 10,36 per litro anidro a 20°C

L'ALCOLE ETILICO

Un trattamento particolareggiato merita l'alcool etilico in considerazione della sua rilevanza sia industriale sia fiscale.

Infatti

è utilizzato oltre che in usi alimentari, in quantità notevoli dall'industria chimica, come reattivo di processo, come solvente di reazione, di cristallizzazione e di lavaggio

L'ALCOLE ETILICO: CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA

- **22.07** Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80%vol; Alcool etilico ed Acquaviti denaturati, di qualsiasi titolo
- **22.08** Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; Alcool etilico ed Acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

Con il termine **nomenclatura combinata** si intende il codice doganale attraverso il quale sono classificati i prodotti. L'operatore economico, infatti, per individuare tutte le formalità doganali connesse all'importazione e all'esportazione, deve identificare la merce attraverso un codice numerico, ovvero la voce doganale.

L'ALCOLE ETILICO: NORMATIVA NAZIONALE

Il D. L.vo n. 504/95

riporta al Capo III, Sezione I, le disposizioni di carattere generale per l'alcool etilico.

In particolare, all'art. 27 definisce l'ambito applicativo dell'accisa sui prodotti alcolici e sulle esenzioni.

L'ALCOLE ETILICO: NORMATIVA NAZIONALE

Decreto Legislativo n. 504/95

art. 27

- Al comma 1 viene riportato l'ambito di applicazione.
- Il comma 2 definisce le norme che regolano la produzione di prodotti alcolici.
- Il comma 3 disciplina le esenzioni, indicando nelle lettere da a) a i) i singoli casi in cui l'alcool e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa.

L'ALCOLE ETILICO: NORMATIVA NAZIONALE

Esenzioni: ***D.L.vo n. 504, art. 27, comma 3***

- a) denaturante generale
- b) denaturanti speciali
- c) produzione dell'aceto
- d) fabbricazione di medicinali
- e) fabbricazione di prodotti non contenenti alcole
- f) produzione di aromi per prodotti alimentari bevande analcoliche
- g) fabbricazione di prodotti alimentari sotto particolari condizioni
- h) analisi, prove di produzione e fini scientifici
- i) fabbricazione di prodotti non soggetti ad accisa.



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI



UNINDUSTRIA
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA • FROSINONE • LATINA • RIETI • VITERBO

10

L'ALCOLE ETILICO: NORMATIVA NAZIONALE

- Decreto Legislativo n. 504 del 26/10/1995 (G.U. n.279 del 29/11/1995, Supplemento ordinario n. 143), detto “**Testo Unico**” delle accise – **art. 27, comma 3**
- Decreto del Ministero delle Finanze n. 524 del 09/07/1996 e successive modifiche(G.U. n.237 del 09/11/1996).



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI



UNINDUSTRIA
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA • FROSINONE • LATINA • RIETI • VITERBO

10

L'ALCOLE ETILICO: NORMATIVA NAZIONALE

Il D.M. n. 524/96

**DECRETO 9 LUGLIO 1996, n. 524 (GU n. 237
del 09/10/1996)**

**REGOLAMENTO RECANTE NORME
PER DISCIPLINARE L'IMPIEGO
DELL'ALCOLE ETILICO E DELLE
BEVANDE ALCOLICHE IN USI
ESENTI DA ACCISA.**

AZIENDE FARMACEUTICHE: INQUADRAMENTO

• Destinatario registrato – Alcole etilico

[home](#)>Acquisizione ditta

Ubicazione impianto/sede contabile

Settore Imposta *

ALCOLE

Attività *

Ricezione prodotti in sospensione di accisa

Tipo Impianto *

Impianto già censito

Figura Professionale *

Destinatario registrato

Categoria Prodotto *

S300 - Alcole etilico

Attività	Tipo Impianto	Figura Professionale	Categoria Prodotto
Ricezione prodotti in sospensione d	Impianto già censito	Destinatario registrato	S300 - Alcole etilico

CODICE ACCISA

IT00 LT A 000000 D

AZIENDE FARMACEUTICHE: INQUADRAMENTO

• Opificio di trasformazione o elaborazione – Alcole etilico

Ubicazione impianto/sede contabile

Settore Imposta *

Attività *

Tipo Impianto *

Figura Professionale *

Categoria Prodotto *

Attività	Tipo Impi

Diritto Licenza

Acquisto occasionale in regime sospensivo

Condizionamento

Denaturazione con DGS (lettera a, art.27 T.U.A.)

Denaturazione con denaturante speciale (lettera b, art.27 T.U.A.)

Impiego alcole DS e puro in uso esente per COVID-19

Impiego per usi scientifici (comma 2 art 9 D.M. 524/96)

Nessuna

Produzione

Produzione aceto (lettera c, art.27 T.U.A.)

Produzione deodoranti ambientali (comma 4 art 2 D.M. 524/96)

Produzione deodoranti, creme ed altri prodotti per la pelle (comma 3 art 2 D.M. 524/96)

Produzione detersivi (comma 4 art 2 D.M. 524/96)

Produzione di aromi e semilavorati per prodotti alimentari (lettera f, art.27 T.U.A. - art. 8 D.M. 524/96)

Produzione di medicinali (lettera d, art.27 T.U.A. - art. 3 DM 524/96)

Produzione di prodotto non contenente alcool (lettera e, art.27 T.U.A. - art. 7, comma 1 D.M. 524/96)

Produzione generi per l'igiene dei denti e della bocca (comma 3 art 2 D.M. 524/96)

Produzione insetticidi (comma 4 art 2 D.M. 524/96)

Produzione lacche e prodotti per capelli (comma 3 art 2 D.M. 524/96)

Produzione lucidi da scarpe autolucidanti (comma 4 art 2 D.M. 524/96)

Produzione profumerie alcoliche (comma 3 art 2 D.M. 524/96)

Produzione semilavorati per prodotti alimentari (lettera g, art.27 T.U.A.)

CODICE DITTA

IT00 LT X 000000 D

ESENZIONE ALCOLE UTILIZZATO PER LA DISINFEZIONE DEGLI IMPIANTI

Con nota **prot. 133460/RU del 06.03.2017** dell'ex Direzione Centrale Legislazione e Procedure Accise, emanata in seguito alla Sentenza del 15.10.2015 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Causa C-306/14 – Interpretazione dell'art.27 paragrafo 1, lettera d) della Direttiva 92/83/CEE del Consiglio dell'Unione Europea del 19 ottobre 1992 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche – Utilizzazione per la pulizia e la disinfezione di materiali e di locali che servono alla fabbricazione di medicinali.

ALCOLE ESENTE PER LA PRODUZIONE DI MEDICINALI O PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 3 D.M. 524/96 comma 1

L'impiego dell'alcole etilico o delle bevande alcoliche, in esenzione d'accisa, negli usi di cui all'art. 27, comma 3, lettere d) e g), del testo unico viene effettuato **senza preventiva denaturazione.**

Agli effetti della predetta lettera d):

per impiego nella fabbricazione di medicinali si intende quello in cui l'alcole rimane nel medicinale medesimo.

L'ALCOLE ETILICO: DENATURAZIONE

- Denaturazione = Aggiunta di sostanze che alterano le caratteristiche del prodotto a cui sono aggiunte in modo tale che diventi **permanentemente non idoneo** all'uso cui era normalmente destinato, uso per il quale era soggetto ad un certo trattamento fiscale.

DENATURANTE

Denaturante = Sostanza miscibile con il prodotto oggetto della denaturazione, in grado di modificarne i caratteri organolettici, quali l'odore, il sapore, e quelli fisici (colore), la cui separazione risulti economicamente non conveniente.

DENATURANTE

- *dovrà essere non separabile, oppure almeno la sua separazione dovrà essere economicamente non conveniente,*
- *dovrà alterare le caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche, merceologiche del denaturato,*
- *essere chiaramente riconoscibile,*
- *essere aggiunto in quantità sufficiente a determinarne quantitativamente la presenza e contemporaneamente a produrre l'effetto di denaturazione,*
- *non essere tossico né inquinante.*

DENATURANTE: TIPOLOGIE

1. **Denaturante Generale dello Stato** in Europa definito.
Alcool Completamente denaturato

stabilito per decreto ed è (come dice il suo nome)

di uso generale

2. **Denaturante speciale** in Europa definito

Alcool parzialmente denaturato

approvati ed autorizzati dall'Amministrazione Finanziaria su domanda presentata da singoli operatori.

3. **In Italia è stata disciplinata anche una parte delle denaturazioni speciali per alcune tipologie di prodotti (profumerie, prodotti cosmetici e prodotti per la casa)**

DENATURANTE GENERALE DELLO STATO

Art. 1 D.M. 524/96

per ettolitro anidro denaturato (98 litri di alcole etilico puro*):

1. MEK (Metiletilchetone): 2 litri
2. TIOFENE: 125 g
3. BITREX (Denatonio benzoato): 0,8 g
4. REACTIVE RED 24: 3 g

*In Italia l'alcole etilico da sottoporre alla denaturazione deve possedere un tenore effettivo di alcole etilico non inferiore a 83 % in volume ed un titolo misurato all'alcolometro CE non inferiore a 90 % in volume e non superiore al 96% (per assicurare la corretta solubilizzazione).

DENATURANTE GENERALE DELLO STATO

La funzione vera e propria di denaturante è svolta dalle sostanze indicate alle lettere 1), 2) e 3).

Il tiofene ed il denatonium benzoato alterano le caratteristiche organolettiche del prodotto rendendone impossibile l'ingestione, mentre

il metiletilchetone, avendo un punto di ebollizione (79,6 °C) prossimo a quello dell'alcole etilico (78,9 °C), risulta di difficile eliminazione se non con tecniche antieconomiche e questo agevola i controlli da parte dell'amministrazione finanziaria volti ad individuare eventuali usi distorti.

La funzione del C.I. Reactive Red 24 è quella di conferire al prodotto una caratteristica colorazione rossa, che ne permette l'immediata individuazione nella destinazione d'uso.



DENATURANTI SPECIALI

Art. 2 D.M. 524/96

Tipologia di prodotto	TBA g/hl anidro	Denatonio Benzoato (BITREX) g/hla	Dietilftalato (DEF) g/hla	Alcool Isopropilico g/hla	Muschio Naturale o Sintetico g/hla	Timolo g/hla
Profumerie alcoliche	a) 78.8 b) 78.8	0.8 ---	--- 500	---	---	---
Lacche e preparazioni per capelli	c) 78,8	---	---	5000	---	---
deodoranti e prodotti per la pelle	d) 78,8	---	---	---	39.5	---
Prodotti per l'igiene della bocca	e) ---	---	---	---	---	500

ALCOLE ESENTE PER LA PRODUZIONE DI MEDICINALI O PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 3 D.M. 524/96 comma 3

Chiunque intende **utilizzare alcole etilico** o bevande alcoliche, **in esenzione d'imposta, negli impieghi di cui al comma 1**, fatto salvo quanto disposto all'art. 8, comma 1, **deve farne denuncia all'ufficio ADM competente per territorio**, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio dell'attività. La denuncia deve essere compilata in duplice esemplare e deve contenere:

- **Generalità società istante ed ubicazione impianto**
- **Relazione tecnica**, con **planimetria dell'opificio** e **tabelle di taratura dei serbatoi stoccaggio alcole**, riportante le seguenti ulteriori informazioni:
 - a) locali di cui si compone l'impianto ed uso a cui ciascuno è destinato, con riferimento alla planimetria;
 - b) numero dei serbatoi e relative capacità e quantità massima dei singoli prodotti esenti che in qualsiasi momento si può trovare nell'impianto;
 - c) modalità d'impiego dei prodotti esenti, eventuali processi di lavorazione, qualità dei prodotti ottenuti da tale lavorazione, con l'indicazione del relativo grado alcolico;
 - d) quantitativo massimo di prodotti esenti che si prevede di poter utilizzare in un anno.

ALCOLE ESENTE PER LA PRODUZIONE DI MEDICINALI O PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 3 D.M. 524/96 comma 4

La denuncia di cui al comma 3 deve, altresì, contenere una **dichiarazione** dell'utilizzatore attestante, sotto la propria responsabilità, **il possesso di tutte le eventuali altre autorizzazioni di natura non fiscale** occorrenti per l'esercizio della propria attività, **nonché** la richiesta di riconoscimento della qualità di **operatore registrato** di cui all'art. 8 del testo unico.

ALCOLE ESENTE PER LA PRODUZIONE DI MEDICINALI O PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 3 D.M. 524/96 comma 5

L'ADM:

- verifica gli impianti
- procede, in contraddittorio con l'esercente, al controllo della taratura dei serbatoi destinati alla custodia dei prodotti alcolici esenti;
- determina, se necessario con esperimenti, i parametri mediante i quali può effettuarsi il riscontro della regolarità dell'impiego agevolato;
- prescrive le misure necessarie per il loro controllo, compresa, nei casi previsti, l'installazione di apparecchiature e strumenti;
- provvede alla registrazione dell'operatore ed alla comunicazione del codice d'accisa, rilasciando, previa corresponsione del relativo diritto, la licenza prevista per gli impianti di trasformazione di prodotti alcolici esenti.

ALCOLE ESENTE PER LA PRODUZIONE DI MEDICINALI O PRODOTTI ALIMENTARI: OBBLIGHI

Art. 4 D.M. 524/96

Le ditte utilizzatrici di alcole esente di cui all'art. 3:

- tengono un **registro di carico e scarico**, vidimato preventivamente dall'ADM, annotando nella parte del carico le partite introdotte e nella parte dello scarico le quantità impiegate e i quantitativi di prodotto ottenuti
- ricevono l'alcole da depositi fiscali con l'e-AD, se da Paesi Comunitari
- da depositi doganali o avviati direttamente dalla dogana se da Paesi Terzi. In questo ultimo caso il documento di accompagnamento è emesso dalla Dogana su stampato della Parte, il cui esemplare n. 3 è restituito alla Dogana ed allegato alla bolletta di importazione
- redigono un prospetto mensile delle singole partite ricevute con estremi e-AD, quantitativi utilizzati e prodotti ottenuti, entro il 10 del mese successivo

ALCOLE ESENTE PER LA PRODUZIONE DI MEDICINALI O PRODOTTI ALIMENTARI: OBBLIGHI

Art. 5 D.M. 524/96

Almeno cinque giorni prima di utilizzare i prodotti alcolici agevolati negli impieghi di cui all'art. 3, l'esercente deve presentare all'ADM **apposita comunicazione**, contenente:

- il periodo di utilizzazione, che non deve superare il bimestre
- l'orario giornaliero delle lavorazioni
- la quantità dei prodotti agevolati che intende impiegare, la natura e l'entità delle operazioni da effettuare.

Copia dell'anzidetta comunicazione deve essere tenuta presso l'impianto di utilizzazione, allegata al registro di cui al comma 1 dell'art. 4.

ALCOLE ESENTE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHE NON LO CONTENGONO O CHE NON SONO SOTTOPOSTI AD ACCISA

Art. 7 D.M. 524/96 comma 1

L'alcole etilico impiegato, in esenzione d'accisa, ai sensi dell'art. **27, comma 3:**

lettera e) del TUA, nel processo di fabbricazione di un prodotto che non lo contiene

lettera i) del TUA, nella fabbricazione di componenti non soggetti ad accisa ai sensi del decreto-legge medesimo, intendendosi tale fabbricazione come la trasformazione chimica dell'alcole in un altro composto

deve essere denaturato con denaturante generale o con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria, fatto salvo quanto stabilito al comma 2

ALCOLE ESENTE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHE NON LO CONTENGONO O CHE NON SONO SOTTOPOSTI AD ACCISA

Art. 7 D.M. 524/96 comma 2

Qualora, per comprovati motivi igienico-sanitari riconosciuti dall'Amministrazione, non fosse possibile la denaturazione, l'impiego di alcole negli usi esenti viene effettuato con modalità analoghe a quelle stabilite dagli artt. 3, 4 e 5.



TRATTAMENTO REFLUI ALCOLICI IN USI ESENTI

Art. 1 D.M. 524/96 comma 12

I reflui provenienti da lavorazioni industriali, contenenti alcole etilico non sufficientemente denaturato, che siano trasferiti ad impianti di incenerimento, anche con recupero di calore, o di trattamento rifiuti, per il riutilizzo, la rigenerazione od il recupero dei vari componenti, **devono essere scortati dal documento di cui al comma 9 (DAS)** da cui risulti:

- la natura del prodotto
- il suo tenore effettivo in alcole etilico
- la sua gradazione rilevata con l'alcolometro Tralles
- la tipologia dell'impianto di destinazione.

TRATTAMENTO REFLUI ALCOLICI IN USI ESENTI

Art. 1 D.M. 524/96 comma 12

Qualora i **reflui siano destinati ad impianti di incenerimento, devono essere denaturati a norma con denaturante generale**, senza alcun limite di tenore alcolico effettivo. La medesima procedura si applica per gli scarti di distillazione avviati alla distruzione.

Si prescinde dalla denaturazione, qualora i suddetti scarti siano bruciati, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'amministrazione - finanziaria, nelle caldaie degli impianti di produzione.

Gli impianti di trattamento devono tenere un registro di lavorazione, dove devono essere riportate le partite di reflui pervenute, con riferimento ai relativi documenti, i quantitativi passati alla lavorazione ed i prodotti ottenuti.

TRATTAMENTO REFLUI ALCOLICI IN USI ESENTI

Art. 1 D.M. 524/96 comma 12

L'alcole ottenuto dai suddetti impianti, eventualmente riportato ad un tenore effettivo di alcole etilico non inferiore al 70 per cento e ad una gradazione rilevata con l'alcolometro Tralles non inferiore a 90 gradi, denaturato a norma con il denaturante generale deve essere **destinato esclusivamente**, senza preconfezionamento, **ad impieghi industriali** e la sua movimentazione viene effettuata con la scorta del documento di accompagnamento di cui al comma 9 (DAS), contenente le indicazioni soprariportate.

Fine della presentazione

Grazie per l'attenzione

Ing. Marco Cerreto

DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL LAZIO E L'ABRUZZO

Ufficio delle Dogane di Gaeta

Telefono +39 06 87723 784

marco.cerreto@adm.gov.it

This presentation does not necessarily reflect the official opinion of the ADM